

Relazione illustrativa

La redazione del presente Disegno di legge recante ulteriori modifiche al Testo unico della normativa regionale in materia di sport si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore della Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) che ha anticipato, tra le altre cose, l'efficacia delle disposizioni contenute nei Decreti legislativi attuativi della Legge 8 agosto 2019 n. 86 precedentemente fissata al 31 dicembre 2023. Tra questi, in particolare, sono ricompresi:

- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

La predetta legge 106/2021 ha invece disposto che l'applicazione delle disposizioni recate dai suddetti Decreti Legislativi decorra, rispettivamente, dal 1 gennaio 2023 per quanto attiene il Decreto legislativo n. 38/2021 e dal 1 gennaio 2022 relativamente al Decreto legislativo n. 40/2021.

Conseguentemente, pur rendendosi necessario e, in via temporale, più urgente l'adeguamento della l.r. 40/09 nella parte relativa alla sicurezza nelle discipline sportive invernali, si è ritenuto opportuno utilizzare il presente strumento normativo per conformare il Testo unico anche alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 38/21 in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, prevedendo che le relative modifiche apportate al Titolo II, Capo III troveranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2023.

La nuova normativa nazionale introdotta dal decreto legislativo n. 38/2021 ha impattato sull'intero Capo III del Titolo II della l.r. 40/09 attesa l'intervenuta abrogazione della norma che attribuiva alle Regioni la disciplina delle modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali (art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003 e successive modificazioni ed integrazioni).

Conseguentemente, i relativi articoli del Testo unico sono stati riformulati riportando esclusivamente alcune indicazioni di principio conformi alla nuova normativa nazionale che potranno essere seguite dagli Enti locali in questi ambiti.

Il Decreto legislativo n. 40/2021, con l'abrogazione della legge n. 363/2003 – ad eccezione di alcune disposizioni - ha coinvolto invece il Capo II del Titolo VI del Testo unico regionale della normativa in materia di sport.

Per completezza si sintetizzano gli aspetti salienti del summenzionato decreto legislativo di cui si è tenuto conto in sede di modifica del Titolo VI della legge regionale 40/09:

- revisione della disciplina applicabile agli impianti sciistici e dei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione anche in considerazione degli investimenti per l'adeguamento alle nuove disposizioni;
- revisione ed aggiornamento delle norme in tema di sicurezza contenute nella precedente legge n. 363/2003, oltre alla presenza di idonei strumenti salvavita, palinature, delimitazioni classificazione e manutenzione delle piste e degli impianti di risalita
- revisione degli obblighi a carico dei gestori e delle regole di condotta per gli utenti con previsione di un idoneo apparato sanzionatorio;
- rafforzamento dei controlli correlati ad adeguato regime sanzionatorio e rafforzamento delle attività di informazione e formazione sulle condotte idonee a prevenire ogni forma di incidente;

- revisione della normativa per favorire l'accesso alle discipline sportive invernali ai soggetti con disabilità prevedendo una serie di tutele indirizzate a garantire la loro pratica con l'ausilio di un accompagnatore qualificato, e altresì ad incentivare lo svolgimento della pratica sportiva in autonomia, rafforzando le tutele in pista.

Relazione articolata

L'**articolo 1** apporta modifiche all'art. 5, comma 1, lettera e), della l.r. 40/09 con riferimento alle attività di collaborazione della Regione con le associazioni di promozione sociale con finalità sportive, prevedendo che queste ultime siano iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art.45 del d.lgs. n. 117/2017.

Il combinato disposto del presente articolo con la norma transitoria recata dall'articolo 17 del presente Disegno di legge prevede che il requisito di iscrizione al RUNTS richiesto alle associazioni di promozione sociale con finalità sportive si intende comunque soddisfatto con la loro iscrizione al registro regionale del Terzo settore, fino al perfezionamento dell'iscrizione all'interno del Registro nazionale, come disciplinato dall'art. 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020.

L'**articolo 2** abroga il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 40/09 ed il relativo riferimento alle norme soppresse dal d.lgs. n. 38/2021

Il medesimo articolo adegua il comma 4 del succitato art. 19 alla disposizione contenuta nel richiamato d.lgs. n. 38/2021, il quale prevede che l'uso degli impianti sportivi pubblici sia garantito a tutti i cittadini, nonché a tutte le associazioni e società sportive, sulla base di criteri obiettivi.

L'**articolo 3** sostituisce l'articolo 20 della l.r. 40/09 disciplinando le modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti territoriali proprietari che non intendano gestirli direttamente. In particolare si prevede che gli Enti territoriali proprietari degli impianti sportivi che non intendano gestire direttamente definiscano procedure differenti di selezione in base alla tipologia degli impianti individuata all'art. 19 della l.r. 40/09 e che la gestione degli impianti sia affidata, previa definizione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti gestori, tramite apposite convenzioni, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali, tramite la stipula di apposite convenzioni.

L'**articolo 4** apportando alcune modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/09 è finalizzato a rivedere i requisiti – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - ai quali gli Enti territoriali possono ispirarsi per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi.

L'**articolo 5** modifica l'art. 42 della l.r. 40/2009 inserendo il richiamo al provvedimento della Giunta regionale per l'individuazione delle aree sciabili.

L'**articolo 6** modifica l'art. 44 della l.r. 40/2009, innovando il rinvio ivi presente alla normativa nazionale di riferimento attesa l'intervenuta abrogazione delle disposizioni già contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) ad opera del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

L'**articolo 7** sostituisce l'art. 45 della l.r. 40/09, ampliando la definizione di "aree sciabili attrezzate", in base alle discipline sportive considerate dalla legislazione nazionale vigente nonché delle diverse tipologie di pista, riservando aree separate per la pratica dello slittino ed individuando quelle interdette allo snowboard.

La nuova formulazione delinea il procedimento seguito dalla Giunta Regionale per l'individuazione delle aree sciabili attrezzate da realizzare sentiti i gestori. Si conferma la disciplina vigente in base alla quale

l'individuazione effettuata dalla Giunta regionale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità per la costituzione coattiva di servitù connesse all'utilizzo di dette aree.

Infine si prevede che i gestori, all'interno delle aree sciabili attrezzate individuino i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico.

L'**articolo 8** sostituisce l'art. 46 della l.r. 40/2009 rinviando alle disposizioni del d.lgs. 40/2021 in materia di classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste da sci da parte dei gestori e riservando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti.

L'**articolo 9** integra l'art. 47 della l.r. 40/2009 introducendo l'espresso richiamo all'art. 12 del d.lgs. 40/2021 in materia di manutenzione delle piste da parte dei gestori, lasciando inalterate le vigenti prescrizioni relative alle attività di preparazione e protezione delle piste previste dalla norma regionale.

L'**articolo 10** sostituisce l'art. 48 della l.r. 40/2009, stabilendo alcuni obblighi aggiuntivi a carico dei gestori delle piste oltre a quelli già previsti dal d.lgs. 40/2021, quali in particolare: la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili nonché la rimozione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive da parte di tali soggetti

In conformità all'art. 9 del d.lgs. 40/2021, viene altresì previsto, sempre a carico dei gestori, l'obbligo di individuare un "direttore delle piste" in ordine all'organizzazione e monitoraggio delle medesime le cui modalità di individuazione e formazione sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale.

L'**articolo 11** inserisce all'interno della l.r. 40/2009 il nuovo articolo 48 bis che stabilisce l'obbligo di primo soccorso da parte dei gestori delle aree sciabili attrezzate agli infortunati sulle piste ed il loro trasporto ai luoghi di assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso secondo quanto stabilito ai commi 1,3,4 e 5 dell'art. 14 del d.lgs. 40/2021. In base al comma 2 dell'introducendo articolo 48 bis, al fine di dare attuazione al succitato obbligo di soccorso e trasporto, i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo Nazionale di Soccorso alpino e Speleologico nonché con tutti gli organismi ed enti dello Stato e associazioni di volontariato con specifiche competenze in materia.

Si prevede in ultimo che, ai sensi del già richiamato articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021, i gestori delle piste comunichino all'ente regionale, a fini statistici, l'elenco degli infortuni verificatisi sulle piste.

L'**articolo 12** sostituisce l'art. 49 della l.r. 40/2009 sancendo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 15 del d.lgs. 40/2021, l'obbligo per i gestori delle aree sciabili attrezzate di stipulare apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

L'**articolo 13** sostituisce il comma dell'art 50 della l.r. 40/2009 aggiornando il richiamo alla legislazione nazionale in tema di norme di comportamento sulle piste da sci alle nuove disposizioni previste dal capo III del d.lgs. 40/2021.

L'**articolo 14** sostituisce l'art. 51 della l.r. 40/2009 stabilendo che le norme previste dal testo unico regionale in materia di sport applicabili allo sci alpino si applichino anche a tutte le altre discipline della neve ivi previste.

L'**articolo 15** modifica l'articolo 54 della l.r. 40/2009 relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II "Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali" rinviando alla disciplina del d.lgs. 40/2021.

L'**articolo 16** reca la disciplina transitoria relativa alla modifica dell'art. 5, comma 1, lettera e) introdotta dall'art. 1 del presente DDL prevedendo che il requisito ivi previsto si intende soddisfatto dall'iscrizione nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 42/2012, fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 31 del D.M. 106/2020.

Il secondo comma stabilisce il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento della Giunta regionale di individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'art. 45 della l.r. 40/2009 come sostituito dall'art. 7 del presente DDL.

L'**articolo 17** stabilisce che le disposizioni recate dagli articoli 2,3 e 4 del presente DDL si applicano a decorrere dal primo gennaio 2023 in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 38/2021.

* * *

Articolo 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport) e successive modifiche e integrazioni, le parole: "nel registro regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore)" sono sostituite dalle seguenti: "nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106) e successive modificazioni e integrazioni".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 19 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 4 le parole "pubblici è garantito a tutti i cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 20 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

(Affidamento della gestione)

1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi che non intendano gestirli direttamente, individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, prevedendo procedure di selezione differenziate per l'affidamento della gestione degli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 19.
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata, previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, dagli enti territoriali proprietari in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, tramite apposite convenzioni.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo, stabiliscono i criteri d'uso degli impianti, garantendo altresì omogeneità di condizioni, anche di natura economica, in relazione alla tipologia degli impianti.
4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 21 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "in ogni caso" sono soppresse;
 - b) il comma 3 è abrogato.

Articolo 5
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti "con il provvedimento di cui all'articolo 45,".

Articolo 6
(Modifica all'articolo 44 della l.r. 40/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali),".

Articolo 7
(Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 45 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 45
(Aree sciabili attrezzate)

1. La Giunta regionale, individua con deliberazione le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo sci, nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve, denominata «snowboard», lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. La Giunta regionale determina altresì le aree di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. 40/2021, e successive modificazioni ed integrazioni secondo le modalità ivi previste.
2. Le aree di cui al comma 1, comprensive di segnaletica nonché dell'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuate, sentiti i gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
3. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.".

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 46 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 46
(Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste)

1. Le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino vengono classificate, segnalate e delimitate dal gestore degli impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi ed alla pratica dei principianti.
2. La segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 40/2021. e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 40/2009)

1. All'articolo 47 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole “In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:”;
 - b) alla lettera d) sono aggiunte infine le seguenti parole “,tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia”.

Articolo 10
(Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 48 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 48
(Gestione impianti)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono a:
 - a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
 - b) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;
 - c) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.
2. I gestori degli impianti nominano un direttore responsabile delle piste secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, le cui modalità di

- individuazione e formazione del personale sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione il comma 3 dell'articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Articolo 11
(Inserimento dell'articolo 48 bis alla l.r. 40/2009)

1. Dopo l'articolo 48 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 48 bis
(Obbligo di soccorso)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto dai commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 14 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021, e successive modificazioni ed integrazioni i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia.
3. I gestori comunicano i dati di cui all'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni alla struttura regionale competente in materia per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.”.

Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 49 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 49
(Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate)

1. I gestori delle aree di cui all'articolo 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 15 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.”

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 40/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal Capo III del d.lgs. 40/2021. e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 14
(sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 40/2009)

1. L'articolo 51 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 51
(Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive)

1. Le norme di cui al presente Capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.”.

**Articolo 15
(Modifiche all’articolo 54 della l.r. 40/2009)**

1. All’articolo 54 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali si applicano le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.”;
 - b) al comma 3 le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”;
 - c) il comma 4 è abrogato.

**Articolo 16
(Norme transitorie)**

1. Il requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) si intende soddisfatto dall’iscrizione nel registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore), e successive modificazioni ed integrazioni, fino al perfezionamento dell’iscrizione o all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione nel RUNTS, ai sensi dell’articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore).
2. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 7 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 17
(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023, secondo quanto disposto dall’articolo 12 bis del d.lgs. 38/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.